



Profili civilistici dei nuovi principi contabili OIC

di **GIORGIO MEO**

SOMMARIO: **1.** LA CONTABILITÀ COME STRUMENTO CONVENZIONALE DI RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI D'IMPRESA - **2.** PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CONCEZIONE DELL'IMPRESA - **3.** MISURAZIONE DEL PROCESSO IN FUNZIONAMENTO E LETTURA "ISTITUZIONALE" DELL'IMPRESA - **4.** L'AVVENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO: L'IMPRESA DA VALORE IN FORMAZIONE A VALORE CHE HA NECESSITÀ DI ESSERE SCAMBIATO ISTANTANEAMENTE SUL MERCATO - **5.** CAPOVOLGIMENTO DELLE FINALITÀ DELL'INFORMAZIONE D'IMPRESA - **6.** RIFLESSI NELLA DISCIPLINA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE - **7.** IMPLICAZIONI IN RELAZIONE AI PRINCIPI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO - **8.** IL NODO SOTTOSTANTE: LA DISTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L'INFORMAZIONE RIVOLTA AL MERCATO DELL'INVESTIMENTO.

1. La contabilità come strumento convenzionale di rappresentazione dei fatti d'impresa. La contabilità è uno strumento con cui l'impresa rappresenta se stessa. Strumento di origine convenzionale di tipo tecnico, attraverso il quale la comunità economica pone il bisogno informativo e ne stabilisce le regole, appunto tecniche. La norma fa propria la convenzione tecnica, in quanto ne condivide l'esigenza informativa e gli strumenti di rappresentazione, talvolta, peraltro, valendosi di essi anche a fini ulteriori e specifici.

La disciplina della rappresentazione dei fatti d'impresa riflette, perciò, la concezione giuridico-politica dell'impresa, diremmo la sua concezione "istituzionale". L'impresa, cioè, si rappresenta in quel modo in quanto essa è giuridicamente concepita, nel suo interagire con le altre imprese, con i cittadini, con lo Stato (impositore, controllore, sanzionatore) e con gli investitori così come si rappresenta, vale a dire come organizzazione economica portatrice di una propria configurazione, di un proprio "valore".

Rispetto a quel "valore" l'impresa registra quotidianamente i fatti gestionali, secondo tecniche coerenti al "valore" stesso. E annualmente rappresenta la sintesi economico-patrimoniale di quei fatti, attraverso la chiusura convenzionale dell'esercizio.

La disciplina civilistica italiana (e per larghi versi quella europea della fase “iniziale” della IV Direttiva e suoi adattamenti) restituisce una concezione giuridica dell’impresa molto netta. L’impresa è riguardata come un processo in funzionamento, nel quale sono inscindibilmente aggregati gli elementi dell’attivo e del passivo (concepiti come valori d’impresa di segno positivo e negativo, senza alcun rapporto con le teorie privatistiche dell’“appartenenza” e della “espropriabilità”, dunque della “garanzia” per i creditori); e processo il cui valore economico è incessantemente in formazione, in quanto costituente il riflesso dell’incremento/decremento apportato dal processo di formazione del reddito all’investimento di capitale iniziale.

2. Principi di redazione del bilancio e concezione dell’impresa. I principi giuridici relativi alla rappresentazione annuale di bilancio, in questa prospettiva, costituiscono il coerente riflesso della concezione giuridica dell’impresa posta alla base della disciplina contabile:

- prudenza, come criterio di controllo volto a prevenire l’eventualità che siano dati già come acquisiti effetti economico-patrimoniali ancora in divenire e che, per converso, effetti potenzialmente sfavorevoli vengano fatti immediatamente emergere indipendentemente dalla loro futura concreta traduzione in fatti pregiudizievoli;

- competenza, come criterio di allocazione della paternità temporale degli eventi economici al momento genetico, indipendentemente dalla manifestazione dei relativi effetti, onde rendere plausibile il risultato del periodo di riferimento;

- continuità, come criterio di salvaguardia della coerenza dei valori espressi in bilancio rispetto alla persistenza della possibilità del raggiungimento degli obiettivi per i quali l’impresa è nata e opera.

L’impianto normativo del trattamento giuridico dei valori così registrati è parimenti coerente a quella concezione.

L’utile non è appropriabile da parte dei soci se non realmente formatosi, se non “realizzato”.

Vengono assicurati, mediante regole prescrittive concernenti la destinazione dell'utile, presidi patrimoniali a protezione dell'investimento di capitale iniziale.

L'intero sistema organizzativo dell'impresa societaria si incentra sull'ancoraggio del potere di gestione all'investimento iniziale espresso dal capitale, che la contabilità è ispirata a proteggere ovvero a ripristinare, in caso di perdita.

Tutto ciò si esprime nel carattere che contraddistingue l'impostazione civilistica del bilancio di esercizio, ravvisabile nella sua fondamentale unità: conto economico e stato patrimoniale vengono concepiti e disciplinati come in immediato e diretto raccordo, l'uno il riflesso dell'altro. Salvo casi eccezionali – puntualmente previsti, e tassativamente, dalla legge – in cui è ammessa l'emersione di meri valori patrimoniali non transitanti dal conto economico, tutto è reddito, e il reddito costituisce l'ideale incremento/decremento (addendo algebrico) rispetto al valore patrimoniale di inizio periodo.

3. Misurazione del processo in funzionamento e lettura “istituzionale” dell'impresa. Lo sforzo della contabilità di bilancio, in questo contesto, è tradurre in rilevazioni istantanee di “fine periodo” processi di formazione del reddito non conclusi, operando un raccordo fra ideali segmenti gestionali in sequenza temporale onde rappresentare lo stadio attuale ragionevolmente misurabile del processo, il quale non conosce tuttavia, nella sua realtà socio-economica, soluzione di continuità.

È, questo, il carattere con cui si è soliti rappresentare didascalicamente la chiusura annuale del bilancio nei termini di un'artificiosità convenzionale rispetto all'ininterrotto fluire delle vicende d'impresa, in cui reddito “di periodo” e capitale di funzionamento misurato a “fine periodo” secondo le tecniche contabili convenzionali costituiscono due facce inscindibili della stessa medaglia.

Sotto tutto ciò vi è, come detto, una concezione “istituzionale” dell'impresa.

L'impresa riguarda se stessa come valore in formazione, a beneficio dei propri soci, per la remunerazione periodica dell'investimento, dei propri organi, quando alle *performance* sono legate le loro remunerazioni e più in generale per valutarne il merito ai fini della conferma e dalla revoca della carica, del fisco, dei creditori e degli investitori, destinatari finali della disciplina di protezione del capitale e dell'informazione.

Ma l'impresa è anche riguardata dall'esterno come tale. Si intende con ciò dire che la disciplina della contabilità riflette un contesto storico in cui le stesse scelte di investimento sull'impresa e nell'impresa si misurano sul suo valore "in formazione", cioè sulla sua capacità di remunerare i fattori produttivi nel medio-lungo termine e, in definitiva, sulla sua stabilità sul mercato.

Si investe per questo, cioè, nel capitale dell'impresa, nel senso che i soggetti investitori istituzionali effettuano le proprie decisioni di investimento e sono giudicati nelle loro scelte di investimento per aver correttamente ponderato il valore in formazione rappresentato dall'impresa e per aver scommesso bene su questo, in quanto il ritorno dell'investimento dipende dal buon esito dei processi gestionali in corso.

4. L'avvento dell'investimento finanziario: l'impresa da valore in formazione a valore che ha necessità di essere scambiato istantaneamente sul mercato. Questo quadro appartiene a una fase storica, caratterizzata dalla prevalenza dell'investimento bancario nell'impresa, in cui concezione dell'investimento come concorso ai processi di formazione del valore e concezione dell'impresa si fondano su un comune modo di intendere la contabilità d'impresa, che si riflette sulla sua disciplina positiva.

Il quadro muta progressivamente con l'avvento (dalla metà degli anni Ottanta in Italia, molto prima nel contesto anglosassone e, in parte, europeo) dell'intermediazione finanziaria non bancaria.

Rispetto a quest'ultima, l'impresa diviene oggetto di investimento non più – direttamente o indirettamente, nel senso sopra detto – industriale bensì

finanziario. Le direttrici lungo le quali si è sviluppata questa evoluzione sono note.

L'ingresso degli investitori istituzionali finanziari nel capitale delle imprese industriali ha segnato un accorciamento della prospettiva temporale entro cui vengono concepiti i processi d'impresa: da processi tendenzialmente indefiniti nei loro limiti temporali a processi il cui limite è segnato dal disinvestimento, generalmente a breve-medio, difficilmente a lungo.

Gli intermediari finanziari hanno progressivamente esercitato pressioni dettate dalla loro esigenza di un'*accountability* istantanea, dovendo essi stessi, quali, appunto intermediari – dunque investitori di secondo grado – assicurare in via continuativa l'ingresso e l'uscita dei propri investitori dall'investimento.

Per altro verso, la “debancaizzazione” e la “finanziarizzazione” del credito, tradottasi nel collocamento di titoli di debito di massa, *bonds*, obbligazioni, nonché nella cartolarizzazione della partecipazione al capitale di rischio, ha attribuito centralità al momento della circolazione come il perno del processo di investimento e disinvestimento, con la conseguente esigenza di determinazione e informazione circa il “prezzo” istantaneo di negoziazione.

Nelle sue forme più evolute, il processo di cartolarizzazione del rischio ha dato luogo a strumenti finanziari via via più complessi rispetto ai tradizionali titoli rappresentativi di una partecipazione diretta al rischio del processo imprenditoriale. Si è passati dai derivati di mera copertura ai derivati su strumenti finanziari e su operazioni in corso, ai derivati su sottostanti meramente virtuali. Ciò ha prodotto una moltiplicazione indefinita, con una crescita “a spirale” del livello della “scommessa” sull'evento futuro, rispetto a cui il fatto gestionale dell'impresa prenditrice di finanza resta remoto, ove non addirittura inesistente.

5. Capovolgimento delle finalità dell'informazione d'impresa. Il processo sopra brevemente evocato ha condotto, quale suo riflesso inevitabile, alla modificazione radicale delle finalità dell'informazione d'impresa.

Da informazione di tipo industriale, con oggetto il valore in formazione del processo gestionale in corso, ampiamente prospettico e basato su rilevazioni di tipo assuntivo, l'informazione diviene di tipo finanziario, con oggetto un ragionevole valore di scambio istantaneo della posizione di rischio rivestita nell'impresa, in una nuova prospettiva "liquidatoria" mirante a far emergere l'ideale valore attuale di cessione del rischio connesso con gli *asset* e con il compendio nel suo complesso.

Questa modifica è frutto, inevitabilmente, della mutata concezione "istituzionale" dell'impresa, da soggetto di un'azione industriale (riflesso "oggettivo" dell'imprenditore-gestore) a oggetto di investimento finanziario, provocata a sua volta dall'acquisita prevalenza dell'investitore *stakeholder* sull'imprenditore-attore del processo di formazione del reddito, il quale reperisce presso il primo la finanza necessaria al processo.

La prospettiva temporale della rilevazione contabile passa conseguentemente da una prospettiva "di periodo", ampiamente convenzionale e arbitraria nell'ottica del processo ininterrotto d'impresa, a una prospettiva "dell'istante", teoricamente di qualunque istante del segmento temporale unitario, con una tendenza all'infinito in cui si renderebbe inutile la stessa rilevazione annuale in favore di una rilevazione giornaliera, ove non addirittura infragiornaliera.

6. Riflessi nella disciplina attuativa della Direttiva 2013/34/UE. Le manifestazioni più evidenti di questa tendenza si registrano nell'approdo ultimo normativo del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 attuativo della Direttiva 2013/34/UE.

a) I "valori" si appostano in taluni casi ben prima che possano dirsi "formati", e comunque non in una logica di valori "in formazione" bensì di stima istantanea, indipendentemente dall'eventuale loro futura effettiva formazione.

b) Il patrimonio netto non è il punto di congiunzione fra situazione patrimoniale e conto economico. Nascono, piuttosto, nuove "fasce" di patrimonio netto, non più espressione del reddito in formazione né di meri valori

patrimoniali bensì ispirate a finalità meramente informative circa situazioni in essere.

È il caso delle riserve da accendere a fronte di plusvalenze su derivati nella parte in cui esse non concorrono al conto economico (così è, secondo la regola del d.lgs. n. 139/2015 – peraltro difforme rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 38/2005 per le imprese “*IAS compliant*” – per i derivati di copertura di flussi finanziari di altri strumenti finanziari o di operazioni in corso) e quello delle plusvalenze su derivati che, pur concorrendo al conto economico, non sono disponibili a finalità di ripianamento delle perdite ovvero di capitalizzazione (oltre che nel caso sopra detto, la regola, è ritenuta applicabile ai sensi del d.lgs. n. 139/2015 ai derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, diversamente da quanto prevede il d.lgs. n. 38/2005 per le imprese che applicano i principi contabili internazionali).

Ma è questo il caso anche della nuova tecnica di rappresentazione delle azioni proprie, in cui, con l’eliminazione del metodo “binario” articolato nell’appostazione in attivo di stato patrimoniale bilanciata dall’iscrizione di pari riserva di patrimonio netto e con l’elisione dell’*asset* dall’attivo patrimoniale e l’imposizione di una mera riserva negativa di patrimonio netto, il legislatore ha destituito di qualunque significato il valore attivo atteso della futura rimonetizzazione tramite rivendita delle azioni proprie in favore dell’effetto istantaneo redistributivo di frazioni di patrimonio ai soci. È stata in tal modo prescelta un’ottica tipicamente istantanea, in luogo di quella industriale “di continuità”, ottica estranea, in genere, alla decisione di un gruppo di comando di far effettuare alla società acquisti di azioni proprie, la quale normalmente non si giustifica nell’intento di riappropriazione dei conferimenti da parte dei soci venditori, quanto piuttosto nell’obiettivo organizzativo di “appropriazione” della corrispondente frazione di potere.

c) Gli strumenti finanziari derivati fanno per la prima volta il loro ingresso da “sotto” a “sopra la linea” concorrendo, sia pur con tecniche diverse corrispondenti alle loro diverse tipologie, all’informazione quantitativa di bilancio, ora con diretto rilievo delle plusvalenze e minusvalenze rilevate a fine

periodo nel conto economico di riferimento (così per i derivati di copertura di elementi patrimoniali iscritti nell'attivo di bilancio e per i derivati speculativi), ora con esclusivo rilievo patrimoniale senza transitare per il conto economico (così per i derivati di copertura di flussi finanziari di altri strumenti finanziari e di operazioni in corso).

d) Acquisisce centralità il criterio valutativo del *fair value*, quale criterio divenuto generale per la valutazione degli elementi patrimoniali, con regressione, fino addirittura alla sua eliminazione testuale dal dettato normativo, del criterio della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo su cui si fondava la metodologia valutativa prima della riforma.

e) Si introduce un principio di valutazione istantanea del valore del credito, attraverso l'introduzione del criterio del costo ammortizzato.

In una prospettiva industriale la valutazione istantanea è sotto più aspetti irrilevante, e in certo senso snaturante. Ciò tanto più nella logica dei finanziamenti a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato (quali sono tipicamente i finanziamenti infragruppo), oggi penalizzata, nel bilancio dell'entità finanziatrice, dall'esigenza di appostazione del valore del credito mediante il criterio dell'attualizzazione dell'interesse a tassi di mercato avuto riguardo allo sviluppo temporale dell'operazione, che può condurre a valutazioni ampiamente inferiori rispetto al valore nominale.

f) Nella prospettiva del valore istantaneo perde significato, nella nuova disciplina, l'area dei componenti straordinari di reddito, che sparisce dalla struttura del bilancio e viene assorbita nell'obbligo di rappresentazione dei componenti genericamente caratterizzati da "eccezionalità", per tale intendendosi qualunque scostamento rispetto ad eventi "ordinari", quale ne sia l'area di formazione, da imputare perciò nel luogo generico e generale in cui vengono rilevati i componenti di reddito.

g) Parimenti, la centralità dell'esigenza informativa istantanea sembra essere alla base della svalutazione del valore informativo dei conti d'ordine. L'area "sotto la linea" non è ritenuta meritevole di specifica rilevazione, non perché, in una prospettiva di continuità, i dati ivi contenuti non siano suscettibili

di “salire sopra la linea” in un qualunque momento della prosecuzione gestionale, bensì perché ciò offuscherebbe la percezione del valore strettamente contabile e aprirebbe all’interprete del bilancio la strada obbligata di un’analisi valutativa sui processi in corso. Il tema si riduce, pertanto, a una mera informativa da inserire in nota integrativa. Il tutto, non occorre sottolinearlo, con una complessiva perdita informativa rispetto alla tradizionale prospettiva di continuità.

h) Si impone una nuova esigenza di individuazione delle dinamiche finanziarie e di apprezzamento del valore attuale dei flussi di cassa.

Frutto anche della fase di crisi finanziaria attraversata dal sistema economico globale negli ultimi anni, l’introduzione del rendiconto finanziario tra le scritture costituenti il compendio inscindibile qualificato “bilancio d’esercizio” ha il proprio fondamento nella concezione della “cassa” come strumento di controllo della persistenza del capitale e della capacità dell’impresa a servire il debito, dunque anche della capacità dell’investimento di rischio a “ripagarsi”, dopo aver concorso ad assolvere al servizio del debito.

7. Implicazioni in relazione ai principi civilistici di redazione del bilancio d’esercizio. Il mutato contesto sopra descritto richiede alla scienza civilistica del bilancio nuovi sforzi interpretativi e ricostruttivi.

Viene posta l’urgenza, in primo luogo, di un’analisi di impatto della mutata disciplina sui tradizionali principi civilistici di redazione del bilancio che sono figli, come detto in apertura, di quella concezione industriale dell’impresa come processo in formazione e della conseguente forzatura costituita dalla segmentazione della rilevazione “di periodo” rispetto a fenomeni in divenire che non conoscono soluzioni di continuità.

Il principio di prudenza subisce il *vulnus* dell’ingresso, in bilancio, di valori non ancora formati, anche attivi.

Il principio di continuità cede il passo all’esigenza di garantire una rilevazione, e quindi una valutazione, istantanea di elementi patrimoniali anche

a prescindere dal loro valore economico e senza riguardo ai potenziali riflessi in termini di prosecuzione gestionale.

Il principio di competenza viene ampiamente alterato dai processi valutativi basati sul *fair value* e modificato nella sua stessa concezione di fondo nell'applicazione di criteri come quello del costo ammortizzato.

Viene in gioco, dunque, il concetto stesso di verità-correttezza-chiarezza del bilancio, tutte formule che, mantenute nella loro accezione tradizionale, hanno ormai in sé elementi eccessivi di ambiguità.

Riflesso di quanto appena detto è, per altro verso, la necessaria rilettura del fondamento civilistico del confine tra verità e falsità dell'informazione contabile, che costituisce il perno dell'intero sistema sanzionatorio sia sul piano penale che su quello civile.

Con ulteriori implicazioni, sotto quest'ultimo profilo, non soltanto in termini di fattispecie di invalidità (e conseguentemente di interessi lesi, di legittimazione ad agire, di sanabilità, ecc.) ma anche di riflesso dell'invalidità civilistica del bilancio sugli atti societari che da esso prendono origine, dove è tutta da verificare l'impostazione "atomistica" originaria in favore di una lettura che è costretta, ormai, a riconoscere al bilancio almeno contemporaneamente più funzioni, da quelle informativa sui valori in formazione – su cui si fonda la portata organizzativa del capitale – a quella informativa del valore attuale del rischio negoziabile istantaneamente sul mercato.

8. Il nodo sottostante: la distribuzione della responsabilità per l'informazione rivolta al mercato dell'investimento. Ma, forse, la prospettiva più stimolante cui può contribuire l'analisi civilistica è quella della portata dell'innovazione legislativa in termini di "dislocazione" delle responsabilità dell'investimento.

Si registra, infatti, nel mutato contesto normativo, il cambio di concezione "istituzionale" più eclatante circa il ruolo attribuito all'imprenditore nella confezione dell'informazione contabile a beneficio del mercato. Si tratta di un mutamento verso cui ha spinto la categoria dell'investimento finanziario, che

aspira a deresponsabilizzarsi nella conduzione del giudizio sul valore d'impresa, anche a causa del fatto di esserne divenuta progressivamente disinteressata in quanto il ritorno dell'investimento non è più propriamente legato alla capacità dell'impresa di onorarlo bensì alla percezione di tale capacità da parte del mercato secondario, trovando l'investitore in quest'ultimo, piuttosto che negli obiettivi gestionali di medio e lungo periodo dell'impresa, le condizioni per il recupero del proprio investimento.

L'informativa d'impresa diviene così uno strumento cui l'investitore istituzionale ha interesse per la sua attitudine a indurre un altro investitore a scommettervi, liberando il primo, e non in sé, fino al punto che può essere scambiato sul mercato un rischio perfino avulso da una posizione di rischio reale o così remoto, quanto a suo sviluppo esponenziale, rispetto ai fatti primari d'impresa da poterli ormai sostanzialmente ignorare.

Il bilancio d'esercizio vede modificata la propria funzione, in questa prospettiva, da strumento gestionale a strumento di misurazione delle condizioni istantanee dell'investimento/disinvestimento. Si tratta di una funzione che non competerebbe in via naturale all'imprenditore, il quale si muove nella diversa lunghezza d'onda dei processi in continuità.

Il diritto, accogliendo i principi contabili progressivamente divenuti serventi alle finalità dell'investimento finanziario nell'impresa, si è piegato ad esse.

Ne consegue che la più grande novità portata dalle ultime riforme della contabilità d'impresa è che oggi viene richiesto allo stesso imprenditore di effettuare la valutazione "istantanea" a beneficio dell'investitore finanziario attuale e potenziale, deresponsabilizzandolo, laddove, prima, all'imprenditore competeva rendere la rappresentazione contabile del processo industriale in divenire, agli analisti e agli investitori fare il proprio compito di analisi su cui si giudicava la loro diligenza e responsabilità, e alle autorità di controllo presidiare, da un lato, la correttezza del bilancio ai suoi fini propri, dall'altro vigilare sulle scelte degli investitori nella prospettiva del rispetto dei doveri afferenti all'investimento.

I nuovi principi rappresentano dunque il frutto della pressione esercitata da forze economiche “prevalenti” su forze economiche “recessive”, la quale ha modificato il valore del bilancio come strumento di allocazione delle responsabilità per le scelte di investimento e per l’effettuazione dei corrispondenti controlli da parte delle autorità preposte.

Quanto sopra apre a compiti interpretativi nuovi per la dottrina civilistica, alla quale si richiede di rivedere integralmente le categorie tradizionali in tema di responsabilità per la formazione del bilancio, di rapporto causale tra bilancio invalido e area del risarcimento, di riflesso dell’invalidità del bilancio su una più ampia gamma di operazioni che su di esso si fondano sia direttamente sia indirettamente, non più appartenenti alla sola area delle operazioni propriamente societarie ma anche a quella più ampia dell’investimento e del disinvestimento, che riguardino cioè l’impresa come l’oggetto indiretto, se non addirittura il mero strumento, di atti di scambio del rischio generatori di per sé della remunerazione attesa.

Resta, comunque, il dubbio, se sia stato un bene, per l’economia mondiale, il fatto che i legislatori, e oggi anche quello italiano, abbiano avallato questo processo di deresponsabilizzazione e, soprattutto, se sia un bene predicare, oggi, di procedere ancora su questa strada.